

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 28.

**Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione al fine di contenere, mediante azione idrodinamica gli effetti sull'igiene pubblica, derivanti dall'inquinamento dei fiumi Adige e Brenta, sui litorali di Chioggia per l'anno 1989, stanZIA la somma di lire 1.700.000.000.

2. La somma di cui al precedente comma sarà destinata al finanziamento straordinario del progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento e ripristino stagionale dei pennelli sperimentali in palancole metalliche da porsi in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione della corrente superficiale.

#### Art. 2

##### Modalità dell'intervento

1. I lavori di cui al precedente articolo saranno eseguiti dal Comune di Chioggia entro e non oltre il corrente anno nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 modificate dall'articolo 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e dall'articolo unico della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53.

#### Art. 3

##### Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 1 sarà disposta secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 agosto 1984, n. 42, subordinatamente all'impegno del Comune di Chioggia a provvedere al finanziamento della parte di spesa, prevista dal progetto, eccedente il finanziamento regionale.

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.700.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese di investimento iscritta al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 53032 denomi-

nato «Intervento straordinario per la realizzazione di pennelli sperimentali alle foci dei fiumi Adige e Brenta» con lo stanZIamento di lire 1.700.000.000 per competenza e per cassa.

#### Art. 5

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 1989

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 agosto 1989, n. 28**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 aprile 1989, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 maggio 1989, dove ha acquisito il n. 478 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 17 maggio 1989;
- La 2<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 giugno 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere James Siviero, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2853;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9439/21811, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per i lavori pubblici.